

ALLEGATO LETTERA • A*
ALN 9112 DIRACCOLTA

STATUTO

TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1) DENOMINAZIONE - 1. È costituita una società a responsabilità limitata, ai sensi del codice civile e del D. Lgs. n. 3 luglio 2017 n. 112 e s.m.i., con la denominazione sociale "AMAT ACCADEMIA MUSICA ARTE TEATRO S.R.L. IMPRESA SOCIALE", o in forma abbreviata "AMAT S.R.L. IMPRESA SOCIALE".

2. La Società è un'impresa sociale con forma giuridica di società a responsabilità limitata, ed intende esercitare in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro, per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avente in particolare lo scopo di contribuire alla valorizzazione e all'arricchimento delle tradizioni musicali e culturali, anche attraverso processi innovativi, l'attività di innovazione, intesa come innovazione delle idee e delle prassi e soprattutto come innovazione tecnologica con la ricerca e lo sviluppo di progetti nel campo dell'applicazione delle nuove tecnologie (anche 4.0) alla musica, al teatro musicale e alla fruizione dello spettacolo dal vivo.

Art. 2) SEDE - 1. La Società ha sede in Siena, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle



disposizioni di attuazione del codice civile.

2. Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'Organo Amministrativo e non comporterà modifica dello statuto. L'Organo Amministrativo, entro i due giorni dalla iscrizione nel Registro delle Imprese della relativa decisione, darà notizia tramite comunicazione da inviarsi al domicilio dei soci, come definito all'art.5 del presente statuto, dell'intervenuto trasferimento della sede sociale da esso operato ai sensi del periodo che precede.

3. Con decisione dell'Organo Amministrativo la Società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzione di sedi secondarie è necessaria la decisione dei soci.

Art. 3) DURATA - La durata della Società è fissata fino a tutto il 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Art. 4) ATTIVITÀ OGGETTO DELLA SOCIETÀ - 1. La società, per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui sopra, senza scopo di lucro, ha per oggetto lo svolgimento in via stabile e principale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alla sua attività di impresa, delle seguenti attività, ex art. 2, d. lgs.

112/2017:

Franca Lorenzi

Enrico

Antonio



i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui all'art. 2 comma primo D. Lgs. n. 112/2017;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

g) l'attività di innovazione, intesa come innovazione delle idee e delle prassi e soprattutto come innovazione tecnologica con la ricerca e lo sviluppo di progetti nel campo dell'applicazione delle nuove tecnologie (anche 4.0) alla musica, al teatro musicale e alla fruizione dello spettacolo dal vivo.

2. In via indicativa e non esaustiva, la società può pertanto svolgere le seguenti attività:

-tutelare, diffondere, valorizzare e promuovere l'arte e la cultura in ogni loro forma, avendo come scopo in particolare la più ampia divulgazione, la sensibilizzazione per i valori artistici e culturali e l'educazione musicale della



collettività, in un'ottica di accessibilità ai contenuti e di inclusività sociale e culturale.

-organizzare e realizzare corsi di formazione e perfezionamento per l'esercizio delle varie professioni nel settore dello spettacolo e dell'arte musicale;

-allestire, direttamente, per conto o in collaborazione con altri enti di concerti, spettacoli teatrali, musicali, prodotti artistici e culturali audio o video, o in ogni altra forma legata alla musica, al teatro e alle arti, come concorsi, rassegne e quant'altro;

-intrattenere rapporti privilegiati di convenzione, collaborazione e partenariato con le Istituzioni culturali e musicali, pubbliche e private, del territorio, in Italia e all'estero, compresi gli Enti Pubblici.

-pubblicare e distribuire periodici, libri, testi, saggi, dispense, edizioni musicali, edizioni sonore e video, e qualsiasi altro strumento editoriale cartaceo o digitale;

-promuovere e organizzare mostre, manifestazioni, seminari e convegni aventi ad oggetto le proprie finalità;

-favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro negli ambiti di propria competenza;

-favorire l'inserimento nel mondo del lavoro delle donne e delle categorie svantaggiate;

-svolgere attività di comunicazione e marketing in proprio e per conto di terzi e attività di consulenza in ambito

Franca Sera Lorenzi

Enrico

Quorik

Esther



culturale;

-svolgere attività di consulenza per progettazione culturale;

-progettare e gestire in modo diretto e indiretto servizi culturali, educativi e ricreativi collegati a quanto sopra;

-predisporre strutture e strumenti per le attività culturali, da mettere a disposizione delle istituzioni esistenti nel territorio ed eventualmente promuovere la costituzione di nuove;

-promuovere uno stabile coordinamento con istituti operanti nell'ambito della formazione allo scopo di definire ed attuare strategie ed interventi di comune interesse ed omogeneo indirizzo.

3. La Società si avvale delle seguenti azioni e strumenti:

a) organizzare e realizzare, in Italia e all'estero, in proprio o con la collaborazione di altri organismi, concerti, spettacoli musicali e teatrali, seminari, incontri, dibattiti, conferenze, convegni, corsi di formazione, aggiornamento, specializzazione o qualificazione, scambi culturali, ricerche, consulenze, sperimentazioni innovative, anche in base a collaborazioni e commesse esterne, attinenti agli scopi sociali;

b) stipulare con enti pubblici e privati, sia in forma individuale che aggregata, contratti, convenzioni, accordi di programma e protocolli di intesa per la progettazione, organizzazione e gestione delle attività di cui al punto



precedente;

c) progettare, organizzare e gestire, corsi e percorsi di formazione d'intesa o per conto di imprese pubbliche e private, quali ad esempio in via indicativa e non esaustiva, imprese, associazioni, fondazioni, cooperative, imprese sociali, consorzi, federazioni, comitati, centri di ricerca, centri universitari, scuole;

d) erogare e/o accettare borse di studio;

e) promuovere e sostenere attività formative attinenti l'oggetto della società;

f) gestire per conto terzi attività a carattere culturale ed economico e ogni altra iniziativa di enti locali, istituti, università, atte ad agevolare il perseguimento degli scopi sociali;

g) promuovere e realizzare attività di ricerca e di analisi scientifica anche per conto terzi, inerenti a problematiche riconducibili all'oggetto sociale di carattere formativo, informativo, educativo, con strumenti propri o di terzi;

h) produrre, distribuire, diffondere materiale scientifico, tecnico, culturale, formativo, didattico, attraverso stampati, radio, televisione, web e qualsiasi mezzo di divulgazione, ivi compresi pubblicazioni di ogni genere e tipo;

i) acquisire, realizzare e vendere pubblicità, stampati, anche periodici, di materiale didattico, audiovisivi,

Francesca Ferrara

Luca

Luca

Esposito

filmata ed altro materiale attinente allo scopo sociale.

Art. 5) DOMICILIO DEI SOCI - 1. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

2. È onere dei soci comunicare alla Società oltreché il proprio indirizzo, anche il numero di telefax e l'indirizzo e-mail. In mancanza, non sarà possibile l'utilizzazione nei confronti del socio di tali forme di comunicazione. È sempre onere dei soci comunicare, con dichiarazione sottoscritta anche in forma digitale, all'Organo Amministrativo le variazioni dei dati di cui sopra. In mancanza le comunicazioni dirette al socio saranno validamente effettuate secondo le risultanze del Registro delle Imprese al quale i soci dovranno tempestivamente comunicare il proprio indirizzo e le successive variazioni.

TITOLO II: CAPITALE - PARTECIPAZIONI - TITOLI DI DEBITO

Art. 6) CAPITALE - 1. Il capitale sociale è di Euro 10.002 (diecimiladue).

2. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea dei soci mediante nuovi conferimenti oppure imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio, in quanto utilizzabili a tal fine.

3. In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in



proporzione alle partecipazioni da essi possedute; ai soci che ne facciano contestuale richiesta all'atto della sottoscrizione, spetta il diritto di sottoscrivere la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta dagli altri soci, sempre in proporzione alle partecipazioni possedute.

4. Salvo che per il caso di cui all'art. 2482-ter del codice civile, l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso ai soci che non hanno consentito alla decisione spetta il diritto di recesso.

5. In caso di riduzione del capitale per perdite, la copia della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della Società, con le eventuali osservazioni dell'organo di controllo o del revisore, se nominati, non deve restare depositata nella sede della Società per almeno otto giorni prima dell'assemblea, ma sarà letta ed illustrata, eventualmente con le osservazioni dell'organo di controllo o del revisore se nominati, durante l'assemblea dei soci. Tuttavia, nel caso in cui non si sia operato il suddetto deposito nel ricordato termine, ciascun socio, che non si ritenga adeguatamente informato, potrà chiedere di rinviare l'assemblea di non oltre cinque giorni.

Art. 7) FINANZIAMENTI DEI SOCI - 1. I crediti derivanti da finanziamenti dei soci alla società non sono produttivi di interessi salvo patto contrario, fermo restando il disposto

Francesca Jorreni

Consiglio

Espresso



dell'art. 3, secondo comma, lettera f) del D.Lgs. n. 112/2007; la società ha inoltre facoltà di raccogliere risparmio tra i soci tramite acquisizione di fondi con obbligo di restituzione, il tutto in ottemperanza alle norme di legge vigenti.

2. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Art. 8) CONFERIMENTI - 1. Sia in sede di costituzione della Società, sia in sede di aumento del capitale sociale possono essere conferiti in Società, oltre al denaro, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi gli obblighi assunti dal socio aventi ad oggetto la prestazione di opera e di servizi a favore della Società, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2464 e 2465 del codice civile.

Art. 9) PARTECIPAZIONI - 1. Le partecipazioni dei soci possono essere di diverso ammontare, e possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai conferimenti, salvo il disposto del primo comma dell'art. 2464 del codice civile.

2. Salvo diversa convenzione, si presume che le partecipazioni dei soci siano proporzionali ai conferimenti



effettuati.

3. In nessun caso la Società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.

Art. 10) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI - 1. Le partecipazioni possono essere trasferite, in tutto o in parte, per atto tra vivi; tuttavia, agli altri soci, regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

2. Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente Articolo si intendono tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla compravendita, la permuta, la donazione, la dazione in pagamento, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la fusione, scissione e cessione d'azienda da parte della società titolare della quota sociale. Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni.

3. Il socio che intende, in tutto o in parte, cedere per atto tra vivi la propria partecipazione dovrà comunicare la propria decisione a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo, indicando: le generalità del potenziale acquirente, il prezzo richiesto o il valore della quota o dei diritti e le modalità di pagamento.

Franco Cesare Braveri

Lenelli

Co. Soc. S.p.A.
Lush



4. L'organo amministrativo, quanto prima e comunque entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci.

5. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono comunicarlo all'organo amministrativo mediante raccomandata A.R. da spediti a quest'ultimo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'organo amministrativo.

6. La partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente, a mezzo raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente punto, l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento.

7. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale.

8. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene.



9. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente.

10. Qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione al prezzo e all'acquirente indicato nella comunicazione entro i novanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta.

11. La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

12. Il diritto di prelazione non si applica in caso di trasferimento a favore di società fiduciaria autorizzata all'esercizio di tale attività e di ritrasferimento da parte della stessa al socio fiduciante originario, previa esibizione del mandato fiduciario.

13. In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo, l'alienazione non avrà efficacia verso la società e l'acquirente non potrà esercitare i diritti derivanti dalla qualità di socio.

Troncaera Lorenzi

Senaldi

Senaldi

Senaldi



In ogni caso il socio o colui che è legittimato all'esercizio dei diritti sociali deve, prima di esercitarli, produrre il proprio titolo di acquisto o di legittimazione.

14. Le partecipazioni possono essere date in pegno o su di esse può essere costituito il diritto di usufrutto solo con il consenso di tutti i soci; in tal caso il socio dovrà riservare per sé il diritto di voto; per il resto si applica l'art. 2352 del codice civile.

Art. 11) TRASFERIMENTO MORTIS CAUSA - 1. In caso di morte di uno dei soci, la Società, con decisione dei soci adottata a maggioranza assoluta del capitale sociale, entro 60 (sessanta) giorni dal decesso e non computandosi nel quorum la partecipazione del socio deceduto, potrà scegliere se liquidare la partecipazione agli eredi o legatari oppure se continuare con gli stessi. Nel caso in cui tale ultima decisione non sia adottata per qualsiasi ragione entro il predetto termine, si farà luogo alla liquidazione della partecipazione del socio defunto.

2. Qualora gli eredi o legatari siano più d'uno, dovranno farsi rappresentare da un rappresentante comune, di gradimento dei soci superstiti, nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile. 3. Il rimborso della partecipazione agli eredi o legatari del socio defunto avverrà nel termine e con le modalità previste



dal successivo art. 14 del presente statuto.

Art. 12) RECESSO - 1. Compete il diritto di recesso ai soci

assenti o dissenzienti rispetto alle seguenti decisioni:

- cambiamento dell'oggetto o del tipo di società; fusione o
scissione; revoca dello stato di liquidazione; trasferimento

della sede all'estero; eliminazione di una o più cause di
recesso previste dall'atto costitutivo o dallo statuto;

- compimento di operazioni che comportano una sostanziale
modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto

costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti
attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, quarto comma del

codice civile;

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal
presente Statuto.

2. Il recesso deve essere esercitato, a pena di decadenza,
mediante comunicazione scritta inviata alla società mediante
raccomandata a.r. entro giorni quindici decorrenti

alternativamente:

- dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della
deliberazione dell'assemblea dei soci che lo legittima, ove
prevista;

- in mancanza, dalla trascrizione della decisione nel libro
delle decisioni dei soci;

- dall'avvenuta conoscenza da parte del socio recedente del
fatto che legittima il recesso.

Tramessa a favore di:

Enrico

Enrico



3. La comunicazione di recesso deve essere annotata senza indugio a cura dell'organo amministrativo nel Registro delle Imprese.

4. Il recesso ha effetto dalla data in cui la dichiarazione di recesso è pervenuta presso la sede sociale. Non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Art. 13) ESCLUSIONE 1. Sono considerate ipotesi di esclusione dalla società per giusta causa:

- il fallimento, l'interdizione e l'inabilitazione del socio, la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

2. L'esclusione è stabilita con decisione dei soci adottata a maggioranza assoluta del capitale sociale, non computandosi nel quorum la quota del socio della cui esclusione si tratta, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione, mediante raccomandata s.r., al socio escluso.

3. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione promuovendo azione in sede giudiziaria; l'opposizione ne sospende l'esecuzione.

4. Se la società è composta da due soci, l'esclusione potrà essere ottenuta ricorrendo all'Autorità Giudiziaria.

Art. 14) TITOLI DI DEBITO - 1. La Società può emettere



titoli di debito, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 2483 del codice civile, con deliberazione dell'assemblea dei soci adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi (2/3) del capitale sociale, verbalizzata da notaio ed iscritta nel Registro delle Imprese.

2. La deliberazione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso.

TITOLO III: DECISIONI DEI SOCI

Art. 15) COMPETENZA - Sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli amministratori, salvo eventuali diritti di nomina spettanti ai singoli soci ex art. 2458, comma 3 del codice civile;
- c) la nomina dell'organo di controllo o del revisore nei casi previsti dall'art. 2477 del codice civile;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) lo scioglimento della Società, la fissazione del numero dei liquidatori, la loro nomina ed i loro poteri;
- g) l'emissione di titoli di debito;

Flora Cecilia Fontana

Emilio

Carlo

[Signature]



h) l'esclusione di un socio;

i) le altre materie riservate alla loro competenza dalla legge, dall'atto costitutivo, dal presente statuto o sottoposte alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art.2475 C.C. e di cui all'art. 2086 C.C.;

l) l'approvazione, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 112/2017, di regolamenti aziendali che prevedano adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività e nei quali siano specificati i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nelle attività della società loro spettanti.

Ai sensi dell'art. 11, quarto comma, del D. Lgs. n. 112/2017, hanno diritto di partecipare all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio, tramite un loro rappresentante, senza diritto di voto i lavoratori e gli utenti della società. I regolamenti di cui al successivo art. 33) potranno disciplinare ulteriori casi e particolari modalità di partecipazione da parte dei soggetti sopraindicati.

Art. 16) FORMAZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI - 1. Le decisioni dei soci possono essere adottate:



a) con il metodo assembleare;

b) mediante consultazione scritta;

c) sulla base del consenso espresso per scritto.

2. Con riferimento alle materie indicate sotto lettere d), e), f), g), h) l) del precedente art. 16 del presente statuto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante metodo assembleare.

Art. 17) ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE. 1. L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore più anziano nel caso di amministrazione affidata a più amministratori mediante lettera raccomandata a.r. spedita ai soci, nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese, ed all'organo di controllo o al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Può essere convocata anche mediante telefax o e-mail da spedirsi ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese, ed all'organo di controllo o al revisore, se nominati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche quando ne facciano richiesta motivata tanti soci che rappresentino almeno un quinto (1/5) del capitale sociale, e nella domanda scritta

Francesca Botteri

Emilio

Giulio



siano indicati gli argomenti da trattare.

2. Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

3. L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale.

4. In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, organo di controllo e revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori, l'organo di controllo o il revisore, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione sottoscritta anche in forma digitale di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale dichiarazione verrà conservata tra gli atti della Società.

5. L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.



DIRITTO DI INTERVENTO. 6. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel Registro delle Imprese previa esibizione del titolo di acquisto o di legittimazione al voto.

7. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, anche da soggetto estraneo alla Società. Le deleghe sono conservate dalla Società.

8. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento in assemblea.

DIRITTO DI VOTO. 9. Ogni socio ha diritto di voto ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

10. Il socio in mora nei versamenti, ai sensi dell'art. 2466 del codice civile, non può esercitare il diritto di voto.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA. 11. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore designato a maggioranza assoluta dall'Assemblea in caso di amministrazione affidata a più amministratori; in mancanza l'Assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza assoluta. Con la stessa maggioranza l'Assemblea nomina pure un segretario, anche non socio, e sceglie fra i soci, se necessari, due scrutatori.

12. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione

Francesca Jovani

Enrico

Stefano

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a company name or official seal.

dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA. 13. L'Assemblea delibera, in ogni caso, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi (2/3) del capitale sociale.

14. Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla legge e dal presente statuto.

15. Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale. In ogni caso non può essere adottato il voto segreto.

16. Le deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto sociale, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

VERBALIZZAZIONE. 17. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

18. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

19. Il verbale delle assemblee aventi ad oggetto le materie di cui alle lettere d), e), f) e g) del precedente art. 16 deve essere redatto da un notaio.

Art. 18) CONSULTAZIONE SCRITTA - CONSENSO ESPRESSO PER

ISCRITTO - 1. Per «consultazione scritta» si intende il procedimento avviato da uno o più soci oppure uno o più amministratori con cui si propone ai soci, con comunicazione scritta su qualsiasi supporto, sottoscritta anche con firma digitale e inviata con qualsiasi mezzo, che consenta di avere ricevuta, a tutti gli altri soci e ad amministratori, organo di controllo o revisore, se nominati, una determinata decisione risultante chiaramente dal documento inviato.

La risposta dei soci alla consultazione deve essere apposta in calce alla proposta con la dicitura «favorevole» o «contrario», le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale.

2. La decisione si intende adottata ove pervengano presso la sede sociale, entro trenta giorni dall'invio della prima proposta di decisione, i voti favorevoli di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi (2/3) del capitale sociale, salve le maggioranze più elevate richieste dal presente statuto.

3. La mancata risposta alla proposta di decisione equivale a voto contrario.

4. La data della decisione è quella in cui è pervenuto presso la sede sociale l'ultimo voto favorevole necessario all'approvazione della decisione.

5. Per «consenso espresso per iscritto» si intende il consenso di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi (2/3) del capitale sociale (salve le maggioranze più elevate richieste dal presente statuto) su un testo di decisione formulato chiaramente per iscritto su qualsiasi supporto. Il voto dei soci va apposto in calce al testo della decisione con la dicitura «favorevole» o «contrario», le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale.

6. La data della decisione è quella in cui viene depositato presso la sede sociale il documento scritto contenente il testo della decisione ed i voti favorevoli necessari all'approvazione della stessa.

7. Ogni socio iscritto nel Registro delle Imprese, che non sia moroso nei confronti della Società ai sensi dell'art. 2466 del codice civile, ha diritto di partecipare alle decisioni previste dall'art. 17 dello statuto sociale ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

8. L'Organo Amministrativo, verificato che si è formata validamente la decisione dei soci in uno dei modi sopra descritti, deve darne immediata comunicazione a tutti i

soci, agli amministratori ed all'organo di controllo o al revisore, se nominati, e deve trascrivere senza indugio la decisione nel libro delle decisioni dei soci.

9. Tutti i documenti del procedimento di consultazione scritta e il documento da cui risulta il consenso espresso per iscritto debbono essere conservati dalla Società.

Art. 19) AUDIO-VIDEO ASSEMBLEA - 1. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

TITOLO IV: AMMINISTRAZIONE

Art. 20) ORGANO AMMINISTRATIVO 1. Ai sensi dell'art.2475 C.C. la gestione dell'impresa si svolge nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2086, secondo comma, C.C. e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

La Società è amministrata alternativamente:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due (2) ad un massimo di (5) membri, secondo quanto determinato dai soci in occasione della nomina;
- c) da due o più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti.

2. Gli amministratori potranno essere anche non soci, durano in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni, o per quel tempo determinato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina, e sono rieleggibili. In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca in ogni tempo e senza necessità di motivazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione saranno scelti e dovranno operare esclusivamente sulla base dei requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità.

All'atto della candidatura o, come limite massimo, al momento dell'accettazione dell'incarico, gli Amministratori

dovranno presentare:

- curriculum vitae dal quale risultino le qualifiche e l'attività formativa e professionale;

- la dichiarazione che non sussistono a loro carico motivi generali o speciali, o condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 112/2017; anche tale autocertificazione va resa all'accettazione, rinnovata ogni anno e allegata al bilancio sociale.

In caso l'Amministratore abbia incarichi o collaborazioni stabili in altre Società o Enti, sia pubblici che privati, sia profit che non-profit, ancorché non confliggenti con quanto stabilito dal D.Lgs. 112/2017, egli dovrà elencarle in un prospetto apposito del suo curriculum professionale, per ulteriore trasparenza nei confronti dell'Impresa Sociale;

- la dichiarazione di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione;

- la dichiarazione di insussistenza di conflitti di interessi;

- la dichiarazione di non aver riportato condanne penali e/o che non vi sono procedimenti penali pendenti a proprio carico.

Non possono essere nominati componenti dell'Organo

Amministrativo, e se nominati, decadono dall'ufficio:

- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.

2382 del Codice Civile;

- coloro che si trovano nelle condizioni di cui al D.Lgs.

112/2017.

3. Se vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica dovranno proporre ai soci di adottare la decisione per la nomina dei nuovi amministratori, i quali scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 21) POTERI - 1. L'organo amministrativo, conformemente alla sua struttura stabilita dai soci con la decisione di nomina, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, che non siano dalla legge o dallo statuto attribuiti alla esclusiva competenza della decisione dei soci.

In ogni caso, è dovere esclusivo degli amministratori istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della sua crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti

dall'ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale.

2. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 Cod. Civ., ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il Comitato Esecutivo ovvero l'Amministratore o gli Amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione. Agli Amministratori Delegati, nell'ambito dei poteri loro attribuiti, spetterà la rappresentanza e la firma sociale. Le cariche di Presidente e di Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione e quella di Amministratore Delegato non sono fra loro incompatibili.

3. Nel caso di nomina di più Amministratori, i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via congiunta.

4. L'organo amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 22) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - 1. Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se del caso, un Vice Presidente, a meno che non vi abbiano già provveduto i soci all'atto della nomina del Consiglio stesso.

In ogni caso non possono assumere la presidenza del Consiglio di Amministrazione rappresentanti degli enti di cui all'art. 4, comma terzo del D.Lgs. n. 112/2017 e s.m.i. .

2. Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dall'organo di controllo o dal revisore, se nominati.

3. L'avviso di convocazione è fatto con lettera raccomandata a.r. da spedire almeno otto giorni prima, ed in caso di urgenza a mezzo di telefax o e-mail da spedire almeno due giorni prima, dalla data fissata per la riunione a ciascun membro del Consiglio ed all'organo di controllo o al revisore, se nominati.

4. La riunione del Consiglio è valida, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo o il revisore, se nominati.

5. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal Consigliere Delegato. In mancanza, sono presiedute dal Consigliere più anziano d'età.

6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

7. Le decisioni del Consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Per tali modalità di formazione delle decisioni si fa rinvio a quanto disposto all'art. 19, commi da 2 a 9 del presente statuto, con le seguenti precisazioni:

- ogni riferimento alla persona dei soci va qui inteso alla persona degli amministratori;
- per la formazione della decisione degli amministratori è necessario il voto favorevole della maggioranza degli stessi;
- le decisioni devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi anche mediante audio/video o audio collegamento dei partecipanti secondo le modalità di cui all'articolo 20, in quanto compatibili.

Art. 23) RAPPRESENTANZA LEGALE - 1. La firma e la legale

rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano:

- all'Amministratore Unico;

- in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, al Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento al Vice-Presidente, e, se nominati, agli amministratori delegati nei limiti della delega;

- nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta.

2 - La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina.

Art. 24) RIMBORSO SPESE - 1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

2. Per le suddette cariche i soci potranno determinare un emolumento annuo nonché una indennità per la cessazione del rapporto che potrà essere garantita anche mediante la stipula di idonea polizza assicurativa.

3. In ogni caso i compensi complessivamente previsti a favore degli Amministratori, ivi compresi quelli a favore degli Amministratori investiti di particolari incombenze, non potranno essere superiori a quanto previsto dall'art. 3,

comma secondo, lettera a) del D.Lgs. n. 112/2017 e s.m.i. .

TITOLO V: CONTROLLI

Art. 25) L'Organo di controllo è costituito da un Sindaco Unico o da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e da due supplenti, a scelta dei soci al momento della decisione di nomina cui spetta il controllo di gestione.

All'organo di controllo si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni, anche per quanto attiene ai poteri.

La revisione legale dei conti può essere attribuita all'organo di controllo o ad un revisore all'uopo nominato.

La nomina dell'organo di controllo o di un revisore è obbligatoria qualora ricorrano i casi previsti dalla legge mentre è facoltativa, su decisione dei soci, qualora non ricorra un obbligo di legge.

Nei casi in cui la Società per obbligo di legge nomini un organo di controllo a quest'ultimo spetta, oltre al controllo di gestione, anche la revisione legale dei conti qualora con decisione dei soci non sia contestualmente nominato un revisore.

I componenti dell'organo di controllo devono avere i requisiti di cui agli articoli 2397, comma secondo e 2399 del Codice Civile nonché essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti per gli

amministratori dal precedente art. 21) del presente Statuto.

L'organo di controllo svolge tutti i compiti ad esso spettanti ai sensi di legge e, in particolare, è investito di tutte le competenze di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i. .

In ogni caso i compensi a favore dei Sindaci non potranno essere superiori a quanto previsto dall'art. 3, comma secondo, lettera a) del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i. .

Ricorrendo i presupposti di legge e, in particolare, quanto previsto al comma quinto del citato art. 10 del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i., la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Ai sensi dell'art. 11, comma quarto del D.Lgs. n. 112/2017 e s.m.i., nel caso in cui la società superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis del Codice Civile ridotti della metà, i lavoratori avranno diritto di nominare un componente dell'organo di controllo.

TITOLO VI: BILANCIO ED UTILI

Art. 26) ESERCIZI SOCIALI - 1. Gli esercizi sociali decorrono dal 1° (primo) gennaio e si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di

legge.

3. Il bilancio deve essere presentato ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

4. La Società deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili, e deve redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili.

5. L'organo amministrativo provvede, inoltre, a redigere, depositare e pubblicare, con le modalità previste dalle vigenti norme in materia, il bilancio sociale, di cui all'art. 9, comma secondo del D.Lgs. n. 112/2017 e s.m.i., che dovrà essere presentato ai soci insieme al bilancio di esercizio per l'approvazione.

Art. 27) UTILI - 1. Gli utili netti risultanti dal bilancio e gli avanzi di gestione, salva diversa destinazione prevista da inderogabili disposizioni di legge, sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a

fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, Amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

3. Ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. n. 112/2017, la Società può destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 15, comma terzo del richiamato Decreto, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi. Tali versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale erogante.

TITOLO VII: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 28) SCIoglimento - 1. La Società si scioglie per deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi (2/3) del capitale sociale, e per le altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 del codice civile.

2. Al verificarsi di una causa di scioglimento, l'assemblea

dei soci, con la stessa maggioranza di cui al comma precedente, delibera su: il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società; i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dal D. Lgs. n. 112/2017; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

3. L'assemblea può sempre modificare, con la stessa maggioranza di cui al primo comma, le deliberazioni di cui al comma precedente. Terminata la liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, con delibera dell'assemblea dei soci, ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'art. 16, comma primo, del citato D.Lgs. n. 112/2017 e s.m.i. .

Art. 29) LIQUIDAZIONE - 1. Alla fase di liquidazione della Società si applicano le disposizioni degli articoli 2484 e seguenti del codice civile.

2. Alla denominazione sociale deve essere aggiunta

l'indicazione che trattasi di società in liquidazione.

3. La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con la stessa maggioranza di cui al primo comma dell'articolo precedente, con gli effetti di cui all'art. 2487-ter del codice civile.

TITOLO VIII: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 30) NOTIZIE SULLO SVOLGIMENTO DEGLI AFFARI - I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 31) COMUNICAZIONI - Le comunicazioni da effettuare mediante raccomandata a.r. possono essere effettuate, in forma equivalente, anche mediante raccomandata a mani consegnata a soci, amministratori, organo di controllo, revisore e liquidatori e sottoscritta in calce dagli stessi per ricevuta.

Art. 32) - COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI, DEGLI UTENTI E DI ALTRI SOGGETTI INTERESSATI ALLE ATTIVITÀ - Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 112/2017 e s.m.i., la Società, su proposta dell'organo amministrativo e con delibera dell'assemblea dei soci, adotta uno o più

regolamenti aziendali che prevedano e disciplinino adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività sociali.

Detti regolamenti dovranno specificare i diritti di informazione e le modalità di consultazione e partecipazione nelle attività della società dei soggetti suindicati, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti e scambiati, individuando e specificando eventuali altri casi di partecipazione all'assemblea e determinandone le concrete modalità.

Art. 33) RINVIO - Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e s.m.i., nel D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore), nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia.

Francesca Lorenzi

Amministratore

Luca Di

Amministratore



Repertorio n. 11.748

Raccolta n. 9122

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGISTRATO A FIRENZE
IL 29 DICEMBRE 2022
N. 54174 SERIE U
ESATTE 356,00

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto dicembre, alle
ore dodici.

In Firenze, via Lorenzo il Magnifico n. 10, nel mio studio.

Davanti a me Dott. Beatrice Ceccherini notaio in Firenze,
iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di
Firenze, Pistoia e Prato, sono presenti le signore:

LAZZERONI Francesca, nata a Siena il 26 aprile 1973,
residente a Siena, Viale Trento n. 6, codice fiscale LKZ PNC

79D66 17267, **ANASTASI** Concetta, nata a Caserta il 23
febbraio 1968, residente a Firenze in Borgo Allogri n. 14,

codice fiscale NST COT 68843 R963T e **RENAI** Costanza, nata a
Figline Valdarno (FI) il 3 agosto 1980, residente in

Firenze, Via Lorenzo il Magnifico n. 97, codice fiscale RNE
CIN 30M43 D5831, le quali intervengono in qualità di uniche

socio, rispettivamente per quota di nominali euro 1.500,
1.501 e 1.001, della società "AMAT ACCADEMIA MUSICA ABTE

TEATRO S.R.L. IMPRESA SOCIALE", o in forma abbreviata "AMAT
S.R.L. IMPRESA SOCIALE", con sede in Siena, viale Trento n.

6, capitale sociale euro 10.002 codice fiscale e numero di
iscrizione al Registro Imprese di Arezzo-Siena 92069370523.

Le comparenti, della cui identità personale io notaio sono
certo, mi chiedono di redigere il presente verbale di



assemblea della predetta società, riunitasi in questo luogo,

giorno ed ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- ampliamento scopo e oggetto sociale (articoli 1 e 4);

- rimborso quote e distribuzione utili: modifica articoli 12, 13, 14, 16, 28 e 29.

Aderendo alla richiesta, lo notaio dà atto come segue dello svolgimento dei lavori assembleari.

Assume la presidenza dell'assemblea l'amministratore unico Francesca Lazzeroni la quale preliminarmente constata e fa constatare:

- che è presente l'intero capitale sociale;

- che è presente l'organo amministrativo in persona di lei medesima, mentre il Collegio Sindacale non è previsto tra gli organi sociali;

la Presidente dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita, in forma totalitaria, per discutere e deliberare sul predetto ordine del giorno, sul quale i soci si dichiarano sufficientemente informati,

Sugli argomenti all'ordine del giorno prende quindi la parola la Presidente, la quale in merito al primo punto espone che la società sta sviluppando una specifica vocazione all'innovazione, intesa come innovazione delle idee e delle prassi e soprattutto come innovazione tecnologica con la ricerca e lo sviluppo di progetti nel

campo dell'applicazione delle nuove tecnologie (anche 4.0) alla musica, al teatro musicale e alla fruizione dello spettacolo dal vivo.

La Presidente propone pertanto di introdurre nello statuto questa nuova vocazione della società, non solo perfettamente compatibile con gli scopi della società medesima, ma anche sinergica nei loro confronti.

Esaurita la relazione della Presidente, l'assemblea, dopo breve scambio di opinioni tra i soci, ad unanimità di consensi, delibera di aggiungere al punto 2 dell'articolo 1 e all'articolo 4 dello statuto l'attività di innovazione, intesa come innovazione delle idee e delle prassi e soprattutto come innovazione tecnologica con la ricerca e lo sviluppo di progetti nel campo dell'applicazione delle nuove tecnologie (anche 4.0) alla musica, al teatro musicale e alla fruizione dello spettacolo dal vivo.

Passando ad affrontare il secondo punto all'ordine del giorno, la Presidente espone che allo scopo di uniformare le norme statutarie alla normativa generale in materia di divieto di distribuzione degli utili, anche in via indiretta attraverso il rimborso delle quote ai soci receduti o esclusi, si rende opportuna la modifica degli articoli interessati, e precisamente gli articoli 12, 13, 14 (da abrogare), 16, 25 e 29. La presidente sottopone all'assemblea il testo dello statuto che riporta la

modifiche da apportare.

Esaurita la relazione della Presidente l'assemblea, dopo scambio di opinioni tra i soci, ad unanimità di consensi, delibera: di modificare gli articoli 12, 13, 16, 28 e 29 dello statuto nel senso anzidetto e di abrogare l'articolo 14, in modo tale che la materia si regoli direttamente dalla legge.

Le componenti mi consegnano il testo dello statuto, aggiornato con le predette modifiche, che approvato e sottoscritto si allega a questo atto sotto la lettera A, omessane la lettura per volontà delle componenti.

Le componenti delegano me notaio alla sottoscrizione della modulistica necessaria per l'iscrizione del presente atto al Registro Imprese mediante invio telematico.

Non essendovi altro su cui deliberare, la Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore dodici e cinquanta minuti.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, che scritto in parte da me e in parte da persona di mia fiducia su quattro pagine e parte della quinta fin qui di due fogli, è stato da me letto alle componenti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con me notaio, alle ore dodici e cinquanta minuti.

F.to: Francesca Lazzeroni - Concetta Anastasi - Costanza Renai - dott. Beatrice Ceccherini notaio (l.s.)